

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
26 febbraio 2003

Causa T-212/01

Arnaldo Lucaccioni
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale –
Aggravamento delle lesioni – Cumulo del capitale e dell’indennità previsti
rispettivamente dagli artt. 12 e 14 della regolamentazione comune»

Testo completo in francese II - 387

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione 16 novembre 2000, con la quale quest’ultima interrompeva il procedimento di esame di una domanda diretta ad accertare l’aggravamento della malattia professionale del ricorrente e si rifiutava di dar seguito a tale domanda, nonché il risarcimento dei danni.

Decisione: La decisione della Commissione, notificata al ricorrente con lettera 16 novembre 2000, di interrompere il procedimento previsto dall’art. 22 della regolamentazione comune e di non dar seguito alla domanda del ricorrente diretta ad ottenere l’accertamento di un aggravamento della sua malattia professionale è annullata. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione è condannata alle spese.

Massime

*1. Dipendenti – Ricorso – Previo reclamo amministrativo – Identità di petitum e di causa petendi – Motivi e argomenti che non compaiono nel reclamo, ma vi si riconnettono strettamente – Ricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)*

*2. Dipendenti – Previdenza sociale – Assicurazione infortunio e malattia professionale – Indennità per infortuni e malattie professionali – Capitale per invalidità permanente – Indennità per lesione o sfregio permanente – Limitazione dell'importo cumulato all'importo massimo pagabile a titolo di capitale per invalidità permanente totale – Inammissibilità
(Statuto del personale, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti, artt. 12 e 14)*

1. Il principio della concordanza tra il reclamo e il ricorso richiede, pena l'irricevibilità, che un motivo dedotto dinanzi al giudice comunitario lo sia già stato nell'ambito del procedimento precontenzioso, affinché l'amministrazione sia stata posta in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le censure che l'interessato ha sollevato nei confronti della decisione contestata. Peraltro, se le conclusioni del ricorso possono contenere unicamente «censure» basate sulla stessa causa petendi di quelle esposte nel reclamo, tali censure possono tuttavia, dinanzi al giudice comunitario, essere sviluppate con la deduzione di motivi e di argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino strettamente.

(v. punto 33)

Riferimento: Tribunale 3 marzo 1993, causa T-58/91, Booss e Fischer/Commissione (Racc. pag. II-147, punto 83); Tribunale 8 giugno 1995, causa T-496/93, Allo/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-127 e II-405, punto 26)

2. Il capitale versato in caso di invalidità permanente del dipendente, in applicazione degli artt. 73 dello Statuto e 12 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee, e l'indennità versata in applicazione dell'art. 14 di questa stessa regolamentazione riguardano danni diversi.

A differenza degli artt. 73 e 12, che risarciscono la lesione all'integrità fisica o psichica in quanto tale, vale a dire per l'invalidità che essa comporta nell'interessato, l'art. 14 indennizza il dipendente «per qualunque lesione o sfregio permanente che, pur non incidendo sulla capacità lavorativa, rappresenta una menomazione dell'integrità fisica della persona e pregiudica sostanzialmente i suoi rapporti sociali». L'art. 14 è dunque diretto a compensare, ove accertato, il danno reale che la lesione all'integrità fisica crea nei rapporti sociali dell'interessato, indipendentemente dall'invalidità che tale lesione o sfregio possono peraltro determinare.

Una limitazione dell'importo cumulato delle somme pagabili in applicazione degli artt. 12 e 14 all'importo massimo pagabile a titolo dell'art. 12 avrebbe la conseguenza di impedire o di limitare in determinati casi il risarcimento dei danni cui fa riferimento l'art. 14, e ciò nonostante il loro carattere chiaramente distinto. Una regola del genere, non apparendo affatto come implicitamente desumibile dalla regolamentazione comune, ma come una regola nuova e, per giunta, idonea a determinare una violazione del principio di parità di trattamento, è inammissibile.

(v. punti 42, 45 e 46)

Riferimento: Conclusioni dell'avvocato generale La Pergola relative alla sentenza della Corte 24 ottobre 1996, causa C-76/95, Commissione/Royalebelge (Racc. pag. I-5505, paragrafo 30)